Cassazione penale sez. I, 30/10/2025, (ud. 30/10/2025, dep. 30/10/2025), n. 35646

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:
Dott. BONI Monica - Presidente
Dott. CASA Filippo - Consigliere
Dott. MONACO Marco Maria - Consigliere
Dott. TOSCANI Eva - Consigliere
Dott. OGGERO Maria Eugenia - Relatrice
ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Sa.Yo., nato in C, il (Omissis), alias Bo.Ba.,
nato a S il (Omissis), CUI (Omissis);
avverso il decreto del 04/10/2025 del Giudice di pace di Milano;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera Maria Eugenia Oggero;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Serrao d'Aquino, ha chiesto che sia il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in epigrafe del Giudice di pace di Milano è stato convalidato il trattenimento del cittadino indicato in epigrafe, destinatario di provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Milano del 2 ottobre 2025 ex art. 13, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 286 del 1998, seguito da provvedimento di trattenimento del Questore.

A fondamento della convalida si evidenzia che:

- il cittadino straniero non risulta in possesso di documenti di identità, è privo di stabile dimora, di attività lavorativa, non risulta integrato nel tessuto sociale, è gravato da precedenti penali per resistenza a pubblico ufficiale e per falsa attestazione sulla identità personale, risulta essere stato fotodattilosegnalato con diverse generalità;

- ricorre pertanto pericolo di fuga per il rischio che si renda irreperibile;

- il trattenimento è misura proporzionata a tali esigenze.

2. Interpone ricorso per cassazione la difesa, esponendo, a sostegno, i seguenti motivi, riassunti nei limiti e nel rispetto di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta l'illegittimità del provvedimento per l'incertezza relativa all'identità e, pertanto, l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 13 e 14 D.Lgs. n. 286 del 1998, dell'art. 13 Cost. e dell'art. 5CEDU, per manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione presupposto circa la radicale incertezza sull'identità del destinatario, in relazione alla discordanza tra i dati anagrafici del destinatario dei provvedimenti amministrativi (Sa.Yo.. nato (Omissis) in C, e quelli della persona effettivamente trattenuta, che ha dichiarato di chiamarsi Bo.Ba., nato a S il (Omissis), deducendo l'insufficienza dei rilievi dattiloscopici.

Il ricorrente sostiene che tale divergenza non sia superabile mediante il mero riferimento, contenuto nel provvedimento, ai rilievi dattiloscopici i quali non possono essere ritenuti possedere valenza identificativa universale ai fini della legittimità di un provvedimento che incide sulla libertà personale, evidenziando, in proposito, l'esistenza di un obbligo di verifica da parte del giudice: richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale che impone al giudice della convalida di estendere il proprio sindacato alla verifica della manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo presupposto.

Ciò premesso, l'incertezza sull'identità integrerebbe una manifesta illegittimità che si rifletterebbe sulla legittimità del trattenimento.

Inoltre, la dichiarazione di essere nato in Italia e di essere titolare di un permesso di lungo periodo, ove confermata, sarebbe causa ostativa alla possibilità di espellere, a mente dell'art. 19 D.Lgs. n. 286 del 1998, la persona, circostanze che il Giudice non avrebbe adeguatamente verificato, con la conseguente violazione del diritto di difesa, come parimenti

censurabile sarebbe l'affermazione del giudice secondo cui le doglianze difensive avrebbero dovuto essere esaminate in sede di opposizione al decreto di espulsione, tesi in contrasto con la giurisprudenza che esige la verifica, in sede di convalida, della manifesta illegittimità del provvedimento presupposto.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa lamenta l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per motivazione inesistente, apparente o comunque insufficiente del decreto di convalida, in violazione dell'art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 111, comma 6, Cost.

Ad avviso del ricorrente, la motivazione del decreto sarebbe stereotipata e apodittica, non permettendo di comprendere le effettive ragioni della decisione, posto che non sarebbe stata affrontata la questione, invero centrale, della radicale discordanza anagrafica, alla luce del generico riferimento ai rilievi dattiloscopici operato dal provvedimento impugnato.

Nell'affermare, inoltre, la mancanza di integrazione sociale del ricorrente, in quanto privo di lavoro, di redditi e di alloggio stabile, il giudice avrebbe ignorato le dichiarazioni rese dallo stesso in udienza circa l'asserito lavoro come muratore a Lecco, di dover firmare un contratto e di abitare in una specifica via.

2.3. Con il terzo motivo, si lamenta l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.), per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa dovuta all'omessa acquisizione della documentazione, atteso che il Giudice di pace, ignorando le dichiarazioni del ricorrente in ordine alle proprie generalità, alla titolarità di permesso di soggiorno, di un lavoro, di una dimora stabile, che avrebbero potuto configurare ipotesi di non assoggettabilità ad espulsione, non ha disposto alcun accertamento istruttorio, pur gravando sullo stesso l'obbligo di estendere il controllo alla manifesta legittimità del provvedimento espulsivo e il potere-dovere di esplorare con integrazione officiosa gli elementi emersi dal fascicolo.

3. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Serrao d'Aquino, ha chiesto che sia il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso è stato trattato all'odierna udienza nelle forme stabilite dall'art. 22, commi 3 e 4, della legge 22 aprile 2005, n. 69, richiamate dall'art. 14, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998, nel testo risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2005.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione, afferente all'identificazione della persona per mezzo dei soli rilievi dattiloscopici.

Come evidenzia il Sostituto Procuratore generale, l'art. 349 cod. proc. pen. individua tale metodo come strumento di certezza per identificare l'indagato, specie ove cittadino non europeo e, come noto, tale strumento identificativo risulta comunemente utilizzato, emergendone la sua adeguatezza, specie in un giudizio incidentale come quello in esame, ai fini dell'identificazione del trattenuto. Soccorre, in tema, la condivisa giurisprudenza di legittimità, che afferma: "In tema di accertamento della identità personale, l'imputato che abbia declinato false generalità deve considerarsi compiutamente identificato attraverso la procedura all'esito della quale gli sia stato attribuito il Codice Univoco di Identificazione (CUI), che lo distingue inequivocabilmente da ogni altro consociato" (Sez. 5, n.48103 del 26/09/2023, Rv. 285487 - 01).

Immune da censure si presenta, pertanto, il provvedimento del Giudice di pace di Milano, in quanto superfluo sarebbe stato ogni accertamento officioso sull'identità della persona trattenuta.

1.2. Parimenti infondato risulta il secondo motivo di ricorso, atteso che la motivazione del provvedimento, lungi dal risultare inesistente o apparente - e comunque insufficiente a suffragare il decreto di convalida - non può ritenersi violativa, come lamentato, dell'art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 111, comma 6, Cost.

La tesi del ricorrente, secondo cui si tratterebbe di motivazione stereotipata e apodittica, trova smentita nelle puntuali osservazioni poste a fondamento del provvedimento, che danno conto dell'assenza di documenti, della mancanza di fissa dimora, dei precedenti penali, delle false generalità rese a pubblico ufficiale, della mancanza di attività lavorativa, di redditi e di stabile alloggio, circostanze a cui è stato ricollegato il concreto pericolo di fuga della persona trattenuta.

Non si tratta, come pretende la difesa, di motivazione lacunosa o apparente, inidonea a permettere di comprendere le effettive ragioni della decisione, a tale fine non valendo il rilievo che non sarebbe stata affrontata, in tesi, la questione

della radicale discordanza anagrafica, alla luce del generico riferimento ai rilievi dattiloscopici, atteso che, come stabilisce l'art. 349 cod. proc. pen., l'impiego del fotodattilosegnalamento costituisce, laddove la persona sia priva di documenti, strumento utile per accertarne l'identità.

1.3. Il terzo motivo di ricorso è parimenti infondato, atteso che, a fronte delle risultanze documentali in atti e delle dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 4 ottobre 2025, il Giudice non ha trascurato l'adempimento di alcun obbligo istruttorio: l'odierno ricorrente, pur asserendo di essere titolare di permesso di soggiorno di lunga durata, ha riferito di non averlo al seguito e, in proposito, il teste della Polizia di Stato ha detto che il menzionato permesso era stato revocato alla persona trattenuta il (Omissis), revoca notificatagli il 2 ottobre 2025, ciò che evidenzia, dunque, la conoscenza di quanto occorso in capo alla persona interessata.

Analogamente prive di allegazione sono risultate le affermazioni circa lo svolgimento di attività di muratore, in assenza di allegazione di un contratto e circa la sussistenza di una dimora a sua disposizione che, a dispetto dei cattivi rapporti con il fratello, la persona trattenuta aveva indicato presso lo stesso fratello, difettando, anche sotto tale profilo, la necessaria allegazione.

2. Tanto premesso, il provvedimento di convalida è immune da censure ed il ricorso deve essere rigettato; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 30 ottobre 2025.

Depositata in Cancelleria il 30 ottobre 2025.